

Oggetto: Determinazione aliquote I.C.I. anno 2007.

Il Sindaco illustra la proposta

Svoltosi il seguente dibattito:

Moressa: Chiedo perché non si sia valutato, a fronte di un cospicuo aumento degli oneri, di diminuire l'aliquota per alcune fattispecie.

Sindaco: Sottolineo che in questo comune l'aliquota I.C.I. è piuttosto bassa e sono bassi gli estimi catastali.

Piuttosto ricordo che la legge finanziaria recentemente approvata prevede l'aumento degli estimi, ma il maggiore introito che ne deriverà sarà decurtato dai trasferimenti statali.

Alle ore 19.00 entra la Cons. Panizzolo.

Cons. presenti: 16.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 504/92, riguardante l'imposta comunale sugli immobili e, in particolare, l'art. 6, comma 2, che dà la facoltà ai Comuni di diversificare le aliquote in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, con riferimento agli immobili posseduti;

Visto il comma 156 dell'art. 1 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), il quale, a modifica dell'art. 6, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 504/1992, ha attribuito al Consiglio Comunale il potere di fissazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili;

Visto, altresì, l'art. 2, comma 4, della L. 431/98, che prevede la deroga dai limiti minimi e massimi sopra stabiliti, in applicazione delle facoltà ivi previste;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 1 del 05.01.2006, esecutiva, con la quale sono state mantenute, per l'anno 2006, le aliquote I.C.I. determinate per l'anno 2000, è stata fissata in €154,94 e €258,23 la detrazione d'imposta di cui all'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/92, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dei soggetti passivi di cui all'art. 3 D.Lgs. 502/92, rientranti nelle condizioni ivi descritte;

Richiamata, altresì, la deliberazione di G.C. n. 38 del 25.03.2004, esecutiva, con la quale, a modifica della succitata G.C. 1/2004 viene disposto che, per le sole II.PP.AA.BB. esistenti nel territorio comunale l'aliquota I.C.I. per gli immobili locati a norma dell'art. 2, comma 3, della L. 431/1998 ed ai sensi dell'accordo definito in sede locale, l'aliquota è ridotta al 2°/°°;

Ritenuto di mantenere inalterato il carico fiscale e di confermare, quindi, le aliquote deliberate lo scorso esercizio;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto interministeriale (Interno - Economia e finanze) del 30 novembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 dell'11 dicembre 2006, con il quale è stato differito al 31 Marzo 2007 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione da parte degli Enti Locali per l'anno 2007;

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali - n. 3/DPF del 16 aprile 2003, con la quale sono state diramate le istruzioni sulla pubblicazione delle deliberazioni relative alle aliquote ICI e all'introduzione delle condizioni per usufruire dell'eventuale, ulteriore detrazione d'imposta prevista per l'abitazione principale;

Visto l'art. 42, comma 2 lettera f), del D.Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento Comunale per l'I.C.I., approvato con deliberazione di C.C. n. 70 del 21.12.98, esecutiva, CO.RE.CO. 1440/98, così come modificato con deliberazione di C.C. n. 56 del 20.12.2000 e deliberazione di C.C. n. 3 del 28.01.2004, esecutive;

Dato atto che in ordine alla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1. Di mantenere, per l'anno 2007, l'aliquota I.C.I. per l'abitazione principale e per gli immobili locati con contratto di locazione agevolata a seguito di accordo definito in sede locale al 4,5 °/°°;
2. Di mantenere, per l'anno 2007, per le sole II.PP.AA.BB. esistenti nel territorio comunale l'aliquota I.C.I. ridotta al 2°/°°, per gli immobili locati a norma dell'art. 2, comma 3, della L. 431/1998 ed ai sensi dell'accordo definito in sede locale;
3. Di determinare, per l'anno 2007, l'aliquota I.C.I. per gli immobili sfitti e non locati, intendendo le unità immobiliari, classificate o classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione per la categoria A10 - ufficio) che vengono tenute vuote, per le quali non esistono consumi di utenze, al 7°/°°;
4. Di mantenere, per l'anno 2007, l'aliquota I.C.I. per immobili che non rientrano nelle categorie precedenti al 6°/°°;
5. Di mantenere in EURO 154,94 la detrazione d'imposta di cui all'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 504/92, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, dei soggetti passivi di cui all'art. 3 del D.Lgs. 504/92 che rientrano nelle seguenti condizioni:
 - a) pensionati che abbiano compiuto, alla data del 01.01.2007, 60 anni e che siano in condizione non lavorativa;

- b) lavoratori cassaintegrati o disoccupati;
- c) portatori di handicap;
- d) soggetti abitualmente assistiti dal Comune mediante integrazione del minimo vitale;

6. Di mantenere in EURO 258,23 la detrazione di imposta di cui all'art. 8, comma 3. D.Lgs. n. 504/92, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, dei soggetti passivi di cui all'art. 3, D.Lgs. 504/92, che rientrano nelle seguenti condizioni:

e) Soggetti passivi I.C.I. nel cui nucleo familiare è presente un figlio, un coniuge od un ascendente diretto convivente, portatore di handicap con una invalidità pari al 100%, ai sensi della L. 104/1992;

7. Di stabilire inoltre che:

- in tutti i casi, ad esclusione di quelli sub d), il nucleo familiare dovrà disporre di un reddito annuo (imponibile IRPEF), riferito al 2006, non superiore a EURO 10.845,59 aumentato di EURO 826,33 per ogni persona a carico o, nel caso in cui il familiare a carico sia portatore di handicap. EURO 1.291,14;
- restano in ogni caso escluse da detta agevolazione e dall'esenzione le abitazioni principali classificate in catasto alle categorie A/1 (Abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi.....);
- i componenti il nucleo familiare, come sopra considerato, dovranno risultare titolari di diritto di proprietà od altro diritto reale di godimento:
 - dell'abitazione principale e delle sue pertinenze, non più di una per ognuna delle categorie catastali classificate come C2, C6 e C7;
 - di terreni agricoli per un valore imponibile I.C.I. pari a EURO 2.582,58;
 - di nessun altro immobile in tutto il restante territorio nazionale.
- L'ulteriore detrazione concessa in base al possesso dei requisiti sopra determinati, viene suddivisa fra tutti i membri del nucleo familiare considerato (inteso sempre ai fini fiscali), che siano titolari di diritti reali sullo stesso fabbricato adibito ad abitazione principale del nucleo stesso;
- L'handicap preso in considerazione dovrà essere tale da inibire, di fatto, l'attività lavorativa.

8. Di stabilire che le richieste di applicazione della ulteriore detrazione o di esenzione da parte dei soggetti, così come sopra indicati da lett. a) ad e), dovranno essere inoltrate utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall'ufficio e che viene allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale della stessa;

9. Di dare atto che i soggetti non rientranti nelle condizioni sopra descritte, godranno della detrazione principale di legge;

10. Di fissare il termine ultimo del 31 ottobre dell'anno di imposizione, per la presentazione all'Amministrazione Comunale dei modelli medesimi;

11. Di stabilire, inoltre, che ai richiedenti saranno comunicate le determinazioni dell'Ente entro il 30 Novembre dell'anno di imposizione;

12. Di dare atto che il contribuente può beneficiare in sede di acconto della ulteriore detrazione, fatta salva diversa successiva determinazione dell'Ente, qualora i requisiti non fossero soddisfatti; in tal caso il contribuente, non potendo beneficiare della ulteriore detrazione o dell'esenzione, sarà tenuto al saldo dell'imposta, versando la parte indebitamente detratta;

13. Di demandare al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria gli adempimenti necessari alla pubblicazione della presente deliberazione,

secondo le istruzioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la circolare in premessa citata;

Messo ai voti dal Sindaco – Presidente il su esteso partito di deliberazione ottiene in forma palese, per alzata di mano, presenti n. 16 consiglieri, voti favorevoli: 11, astenuti: 5 (Carletti, Moressa, Ferraresso, Trolese e Panizzolo)

Con successiva e separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la suddetta deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.